

- 1 AGO. 2011

ORIGINALE

SENTENZA
N° 30295/11
Fasc. N° 290/11
Cron. N° 0831
Rep. N° 00828



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione feriale

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

CONTRIBUTO UNIFICATO

dott. Francesco DONATO

Presidente

dr.ssa Roberta DOTTA

Giudice

dott. Bruno CONCA

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SIAMM

SENTENZA

avente ad oggetto dichiarazione di fallimento nei confronti di **ITALCOGE s.p.a.**, con sede in Susa, c.so Inghilterra 12/b, p.i. 06289970011, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., sig.ra Laura LAZZARO, elettivamente domiciliata in Bussoleno (TO), via Cesare Battisti n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianfrancesco Torre, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione

visto il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (RG 638 e 685/11 ist. fall.) e rilevata la piena legittimazione ex art.

7, n. 2, l.f., giusta segnalazione proveniente dal giudice civile, in atti;

dato atto della rituale convocazione della società debitrice, comparsa all'udienza fissata ai sensi dell'art. 15 l.f.

ritenuta la propria competenza, avendo la società sede effettiva entro il circondario del Tribunale adito,

udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria prefallimentare;

rilevato che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a fallimento della impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciali, nonché, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del novellato art. 1 l.f., il documentato superamento delle soglie di cui all'art. 1, secondo comma, l.f.;

rilevato, di contro, che vi è contestazione in ordine all'attualità dello stato d'insolvenza in ragione della deliberazione, in data 26.7.2011, da parte delle assemblee di Italcoge s.p.a e di lminvest s.r.l., della fusione per

incorporazione della prima nella seconda, dal momento che *“superati i termini di legge la suddetta fusione comporterebbe l'insussistenza dei presupposti ex art. 2447 c.c. ...; a seguito della deliberata fusione il complesso aziendale avrà una diversa struttura patrimoniale, finanziaria ed economica ...”*, tale da determinare, in ultima analisi, un patrimonio netto positivo di € 1818.709, di cui € 1.653.222 rivenienti da riserva di valutazione, € 4.000 da riserva legale, 141.487 da riserva di utili di esercizi precedenti ed € 20.000 a titolo di capitale sociale.

ritenuto

che i fatti addotti non inficino in alcun modo il quadro allegativo prospettato dalla Procura procedente in ordine alla piena manifestazione dello stato d'insolvenza della società convocata, alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

L'istanza in esame, come ricordato dalla stessa società resistente, muove dalla formale segnalazione del giudice civile, in esito al procedimento ex art. 2409 c.c., promosso dal collegio sindacale di Italcoge s.p.a., secondo cui *“la bozza di bilancio al 31.12.2010 (priva di nota integrativa e di relazione sulla gestione) espone una perdita di esercizio di euro 4.272.399,93, la quale, in condizioni di continuità aziendale, determina un patrimonio netto negativo dell'ammontare di € 1.274.488,10”* (cfr. ordinanza collegiale 16.6.2011, agli atti della Procura procedente).

La società convocata non contesta tali risultanze, ma propugna il superamento dello stato d'insolvenza che ne deriva, in ragione della deliberata – ma non ancora attuata – fusione.

L'operazione straordinaria in questione, ove pure portata a termine, non condurrebbe, tuttavia, all'auspicata emersione dallo stato d'insolvenza della società incorporata. Come si legge nel *“commento del collegio sindacale alla relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.”* (doc. 7 di parte resistente) il patrimonio netto risultante dalla fusione (sulla base di bilancio infrannuale al 30.6.2011) sarebbe di soli € 47.515, quale differenza fra il patrimonio netto di Iminvest s.r.l. (€ 1.818.709) e quello di Italcoge s.p.a. (- € 1.771.194). In caso di prosecuzione dell'andamento negativo dell'esercizio secondo lo stesso dinamismo del primo semestre, ci troveremmo già oggi al cospetto di un patrimonio netto nuovamente negativo.

Il prospettato riequilibrio, peraltro sotto un profilo meramente patrimoniale e da un punto di vista puramente contabile dovrebbe infatti avvenire solamente a seguito di riscatto di leasing immobiliare da parte di Iinvest e mediante il "passaggio in proprietà" di una cava; in ragione, dunque, di eventi futuri, non dipendenti – allo stato – da Italcoge e la cui sostenibilità finanziaria non è, allo stato degli atti, in alcun modo certa e documentata (ed, anzi, verosimilmente inattuabile da parte dell'incorporante, proprio per l'impatto finanziario conseguente all'incorporazione di Italcoge).

Non può essere sottaciuto, per la sua plastica evidenza, l'effetto finale dell'operazione straordinaria prospettata: la gestione dell'impresa di Italcoge (per effetto della modifica dell'oggetto sociale dell'incorporante), tale da generare, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, costi d'esercizio, per l'anno in corso, di oltre € 2.000.000, sotto l'egida di una società a responsabilità limitata con un capitale di € 20.000, in luogo di una s.p.a. con capitale sociale di € 1.000.000.

Da ultimo, deve al riguardo osservarsi che il riequilibrio non si fonda solamente sull'incorporazione di Italcoge in società maggiormente patrimonializzata, ma anche in forza di un'abnorme rivalutazione dei cespiti presenti tanto in Italcoge che in Iinvest (la stessa resistente parla di riserva di rivalutazione di 1,6 milioni, relativamente a beni iscritti a bilancio a valore di carico di circa € 400.000 (e acquistati, con specifico riguardo a Iinvest, solo nel 2003-2004).

In ogni caso, il lumeggiato *redressement* patrimoniale conseguente alla fusione (e alle rivalutazioni patrimoniali dei cespiti ad essa strumentali) non sottrarrebbe Italcoge oggi e, in ipotesi, l'incorporante domani all'attuale stato d'insolvenza. L'art. 5 l.f., come noto, recepisce una nozione squisitamente finanziaria d'insolvenza – l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni – e ad essa il tribunale deve attenersi nel delibare la sussistenza dei presupposti di fallibilità. L'incapacità di adempiere regolarmente ai debiti scaduti emerge, allora, dallo stesso naufragio delle trattative che avrebbero dovuto condurre alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione. Al riguardo è sufficiente richiamarsi alle risposte rese dal ceto creditorio alle proposte coltivate da Italcoge: accanto ad alcune adesioni, sono documentati rilevanti dinieghi (fra cui, *in primis*, Unicredit spa, doc. 22, per oltre 1,5 milioni di euro)

che, da un lato, elidono ogni residua possibilità di concordare *pacta de non petendo* o *ut minus solvatur* in via negoziale e preconcorsuale e, dall'altro, denunciano l'obiettiva impossibilità per la società di saldare il dovuto nel rispetto dell'*an* come del *quando*. A ciò aggiungasi quanto dichiarato dal

presidente del collegio sindacale, dr. C. Crescio, in sede di audizione ex art. 362 c.p.p. (all. 4 del fascicolo della Procura), in ordine all'esistenza di un debito erariale di circa 4/5 milioni di euro, al mancato pagamento dell'erario da tre o quattro anni, al conseguimento di una rateazione con Equitalia e all'inadempimento della stessa, sin dalle prime scadenze

In tale contesto finanziario, l'insolvenza è pienamente sussistente e già attualmente manifesta. In chiave prospettica, poi, lo stock debitorio scaduto osta irreversibilmente ad un riequilibrio finanziario, ove pure l'andamento dell'esercizio generasse il cash flow divisato dalla ricorrente nel prospetto contabile non sottoscritto dal legale rappresentante (e affatto corroborato nelle grandezze numeriche ivi riportate), siccome in ogni caso radicalmente insufficiente a coprire i debiti esigibili già maturati.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di fallimento.

P. Q. M.

visti gli artt. 1,5,6,7,16, primo comma, n.4, l. fall.,



- I. **dichiara il fallimento** di **ITALCOGE s.p.a.**, con sede in Susa, c.so Inghilterra 12/b, p.i. 06289970011;
- II. **nomina** Giudice Delegato il dr. **Bruno CONCA**;
- III. **nomina** Curatore il dr. **Michele VIGNA**, con studio in Torino, Via Perrone, 16 (Tel. 011/5069217)
- IV. **ordina** alla società fallita e, per essa, al suo amministratore di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni;
- V. **assegna** ai creditori e a coloro che vantano diritti reali e personali su beni mobili e immobili in possesso del fallito termine sino a trenta giorni prima della data d'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo nonché di rivendica o restituzione di beni, precisando che le domande pervenute successivamente saranno considerate tardive;



- VI. fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 19 gennaio 2012, ore 10,00, avanti il Giudice delegato;
- VII. manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ex art. 17 l. fall.;
- VIII. autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso in Torino, all'esito della Camera di Consiglio del 28 luglio 2011
 Il Giudice estensore Il Presidente

IL GIUDICE
 Dott. Bruno Conca

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Assunta SATURNI


SI NOTIFICA:

1) SPA ITALCOGE in
 persona del suo Amm. u.
 e leg. rappresentate ed
 Avv. GIANFRANCO TORRE -
 BOSSOLENO (TO) -
 Torino, - 2 AGO. 2011

TRIBUNALE DI TORINO
 SEZIONE FALLIMENTI - VI CIVILE
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, - 2 AGO 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Assunta SATURNI



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Assunta SATURNI

